

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguitamento di obiettivi di Razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” e, in particolare, l’articolo 3, comma 4;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l’articolo 249;

VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in particolare l’articolo 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il nuovo sistema di classificazione del personale civile del Ministero della Difesa di cui all’accordo integrativo Difesa del 3 novembre 2010;

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni Centrali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, recante la “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile di ruolo del Ministero della Difesa”;

VISTO il decreto ministeriale 29 giugno 2016, recante la ripartizione dei contingenti di personale, come rideterminati dal d.P.C.M. 22 gennaio 2013, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l’Amministrazione, distinti per profilo professionale;

VISTO l’articolo 11 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il bilancio dell’economia”, che autorizza il Ministero della Difesa, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale dell’Arsenale militare marittimo di Taranto, nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad assumere, per il triennio 2020-2022, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale, bandito secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione;

RITENUTA la necessità, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 11, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, di procedere all’individuazione delle modalità di svolgimento del corso-concorso per procedere all’assunzione presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto di un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico,

DECRETA

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", individua le modalità di svolgimento del corso-concorso selettivo speciale per l'assunzione presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto, per il triennio 2020-2022, con contratto a tempo indeterminato, di un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2, nei profili sotto indicati nei ruoli dell'Amministrazione della Difesa:
ST45 Assistente tecnico per l'informatica; ST47 Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici; ST48 Assistente tecnico per la cartografia e la grafica; ST49 Assistente tecnico chimico – fisico; ST52 Assistente tecnico nautico; ST53 Assistente tecnico per l'elettronica, l'optoelettronica e le telecomunicazioni; ST54 Assistente tecnico per le lavorazioni; ST55 Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi.

Articolo 2 Procedura del corso-concorso

1. Il corso-concorso viene espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:
 - a. una prova preselettiva, comune ai profili professionali messi a concorso, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che l'Amministrazione si riserva di svolgere se il numero dei candidati che presentino domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso;
 - b. una prova selettiva scritta, distinta per i profili messi a concorso, riservata ai candidati che abbiano superato la prova preselettiva di cui alla lettera a). Le Commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigono la graduatoria di merito dei candidati idonei, in base al punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli ammessi alla successiva fase;
 - c. una fase successiva alla prova selettiva di cui alla lettera b) di accertamento dei requisiti di idoneità fisica, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità psico-fisica al profilo professionale per il quale si concorre da parte delle Commissioni medico-legali competenti, alla quale sono ammessi i candidati secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui alla precedente lettera b) fino alla concorrenza di un numero di candidati fisicamente idonei da ammettere alla fase di formazione pari al numero dei posti da ricoprire per ciascun profilo maggiorato del venti per cento. Le Commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso e sulla base del giudizio di idoneità emesso dalle competenti commissioni mediche, redigono la graduatoria intermedia di merito dei candidati da ammettere alla fase di formazione;
 - d. una fase di formazione, della durata complessiva di 4 mesi, distinta per i profili professionali messi a concorso, con valutazione finale, alla quale sono ammessi i candidati secondo l'ordine della graduatoria di merito. Alla fase di formazione obbligatoria è ammesso un numero di candidati pari al numero dei posti da ricoprire per ciascun profilo maggiorato del venti per cento;
 - e. una prova pratica, per ciascuno dei profili messi a concorso, che dovrà essere sostenuta da coloro che hanno superato la verifica finale della fase di formazione;
 - f. la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova pratica.

2. All'esito positivo della prova pratica e dopo la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redige la graduatoria di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella fase di accertamento dei requisiti di idoneità fisica, nella valutazione finale dell'attività formativa, nella prova pratica e nella valutazione dei titoli.
3. I primi classificati nell'ambito delle graduatorie definitive di merito relative ai profili messi a concorso, saranno nominati vincitori, assunti a tempo indeterminato e assegnati all'Arsenale militare marittimo di Taranto.

Articolo 3 **Commissioni esaminatrici e sottocommissioni**

1. L'Amministrazione nomina le Commissioni esaminatrici, competenti per ciascun profilo di cui alla procedura concorsuale sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le Commissioni esaminatrici sono competenti per l'espletamento della prova scritta, della valutazione dell'idoneità fisica, della valutazione delle attività di formazione, nonché della prova pratica e della valutazione dei titoli, ai fini della formulazione delle graduatorie di merito delle diverse fasi e finali. Alle Commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e digitali, nonché delle competenze attitudinali.
2. L'Amministrazione, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, potrà nominare sottocommissioni, in cui suddividere le Commissioni esaminatrici.
3. Le Commissioni esaminatrici e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Articolo 4 **Prova preselettiva**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, comune ai profili professionali messi a concorso, qualora le domande di partecipazione siano superiori a venti volte il numero dei posti a concorso. La prova preselettiva, ove svolta, consiste in una serie di domande a risposta multipla di cultura generale e deduzioni logiche (alcune domande potranno far riferimento a grafici e diagrammi). Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l'Amministrazione può avvalersi di operatori specializzati nel settore. Le Commissioni esaminatrici provvedono alla validazione dei suddetti quesiti.
2. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente in via informatica. Sul sito dell'Amministrazione, www.difesa.it, almeno venti giorni prima del suo svolgimento, è pubblicato il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova, l'indicazione delle modalità di successiva pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, le informazioni relative alle modalità del suo svolgimento e le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico. La mancata presentazione alle prove preselettive qualunque ne sia la causa, comporta l'esclusione dal concorso. L'esito delle prove sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della difesa, www.difesa.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Articolo 5

Prova scritta, redazione della graduatoria provvisoria di merito e ammissione alla fase di accertamento dell'idoneità fisica

1. La fase selettiva scritta, distinta per ogni profilo professionale, si articola in una prova volta a verificare il possesso delle competenze coerenti con il profilo professionale oggetto del bando e a verificare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni del profilo professionale descritto nell'articolo 1 del bando, mediante la somministrazione di n. 60 domande con risposte a scelta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i quesiti teorici della prova scritta vertono sulle distinte materie in base alle professionalità tecniche richieste.
3. La prova si svolge esclusivamente in via informatica, con possibilità per l'amministrazione di prevedere, in ragione del numero dei partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate per lo svolgimento della prova e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
4. Le Commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigono la graduatoria provvisoria di merito dei candidati idonei, in base al punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli ammessi alla fase di formazione. Gli elenchi degli ammessi alla fase di formazione, con i relativi punteggi, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della Difesa, con valore di notifica ad ogni effetto di legge.
5. Ai candidati ammessi alla successiva fase della procedura di cui all'art. 6 che prima dell'avvio della medesima rinuncino esplicitamente alla stessa o che siano dichiarati decaduti, subentrano gli idonei non ammessi risultanti dalla graduatoria provvisoria di merito. Sono, inoltre, esclusi coloro i quali non si presentino alla fase selettiva di accertamento dell'idoneità fisica senza giustificato motivo.

Articolo 6

Accertamento dell'idoneità fisica, graduatoria intermedia di merito e ammissione alla fase di formazione

1. Al fine di essere ammessi alla fase di formazione di cui all'articolo 7, i candidati sono sottoposti ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento delle necessarie idoneità psico-fisiche distinte per i profili per cui si concorre, volti ad accertare l'idoneità al profilo di pertinenza, ad opera delle Commissioni medico-legali competenti, che si pronunciano con apposito giudizio. La valutazione di idoneità fisica non dà luogo all'attribuzione del punteggio.
2. Le Commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, sulla base del giudizio di idoneità emesso dalle competenti commissioni mediche, redigono la graduatoria intermedia di merito dei candidati fisicamente idonei da ammettere alla fase di formazione. Sono ammessi alla fase di formazione i candidati fisicamente idonei nel numero massimo di partecipanti pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi *ex aequo* all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria. La graduatoria intermedia di merito, con indicazione dei punteggi e degli ammessi alla fase di formazione è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della Difesa, con valore di notifica.
3. Ai candidati ammessi alla fase di formazione di cui all'articolo 7 che prima dell'avvio rinuncino esplicitamente alla stessa o che siano dichiarati decaduti, subentrano gli idonei non ammessi risultanti dalla graduatoria intermedia di merito. Sono, inoltre, esclusi dal corso coloro i quali non si presentino all'avvio della fase di formazione senza giustificato motivo.

Articolo 7 **Fase di formazione**

1. La fase di formazione, che è parte integrante della procedura corso-concorsuale, cui sono tenuti a partecipare tutti gli ammessi di cui all'articolo 5, ha carattere pratico-applicativo e una durata complessiva di 4 mesi, articolata in orario giornaliero di durata non superiore all'orario previsto dal vigente CCNL. L'attività di formazione si svolge presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto, sotto forma di *stage* finalizzato alla realizzazione di un *project work*. La frequenza dell'attività formativa è obbligatoria e non potrà essere inferiore all'80% delle ore programmate, a pena di esclusione.
2. Al termine delle attività di formazione saranno svolti gli esami pratici finali, distinti per ogni profilo professionale, valutati dalle commissioni esaminatrici, che comportano l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 (trenta) punti. Tale punteggio contribuisce alla determinazione del punteggio complessivo delle graduatorie finali della procedura corso-concorsuale.
3. Sono ammessi alla prova pratica finale i candidati che abbiano regolarmente frequentato l'80% delle ore complessive di attività formativa e che abbiano conseguito un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) nelle eventuali prove teoriche-pratiche intermedie che la Amministrazione si riserva di espletare durante la fase di formazione.

Articolo 8 **Prova pratica finale e stesura delle graduatorie finali di merito**

1. L'avviso di convocazione per la prova pratica finale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova, il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, (per ciascun profilo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando), è pubblicato sul sito del Ministero della Difesa almeno venti giorni prima. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova pratica finale, distinta per ciascuno dei profili messi a concorso, consiste in una prova d'arte volta ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nell'ambito delle aree tematiche oggetto di formazione e correlate alle mansioni da svolgere in caso di assunzione.
3. Sul sito del Ministero della Difesa sono pubblicate le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, nonché le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal corso-concorso.
4. Alla prova pratica finale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intende superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. All'esito positivo della prova pratica, le Commissioni esaminatrici redigono per ogni profilo professionale la graduatoria finale di merito, sulla base dei punteggi della graduatoria intermedia di merito di cui all'articolo 6 e della prova pratica finale della fase di formazione e valutando le riserve e gli eventuali titoli di preferenza e precedenza.

Articolo 9 **Approvazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito**

1. Le graduatorie finali di merito, per ogni profilo professionale, sono approvate dall'Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della difesa.
2. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie è pubblicato altresì nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami".

3. Ogni comunicazione ai candidati è in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Amministrazione. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 10

Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso. Con riferimento a ciascuna graduatoria finale di merito i candidati selezionati sono destinati all'Arsenale militare marittimo di Taranto.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, per l'assunzione nell'Area II, posizione economica F2, presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto.

Articolo 11

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia in quanto compatibile.
2. Per le misure a tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si rinvia a quanto previsto dal *"Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi"*, adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021, e ai successivi eventuali aggiornamenti del predetto protocollo.

Roma, li 20 lug. 2021

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO DELLA DIFESA

[Signature]